



PROCEDURA WHISTLEBLOWING



Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. SOGGETTI SEGNALANTI.....	3
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	4
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	4
6. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI.....	5
7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	7
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	8
10. DISPOSIZIONE FINALE	8



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura di gestione delle segnalazioni Whistleblowing (“Procedura Whistleblowing”) è di descrivere le modalità operative inerenti alla gestione delle segnalazioni ricevute dall’Ordine ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937, definendo attività e ruoli degli attori coinvolti.

Il D.lgs. n. 24/2023 si pone l’obbiettivo di proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e normative nazionali, anche in conformità con quanto previsto dalle Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

2. SOGGETTI SEGNALANTI

Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 24/2023, sono legittimate ad effettuare le segnalazioni di violazioni, le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo dell’Ordine:

- dipendenti che prestano la propria attività lavorativa:
 - a tempo parziale, intermittente, determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio,
 - a prestazione occasionale;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti che prestano la propria attività presso l’Ordine;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Ordine.

La tutela delle persone segnalanti è applicata anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

I segnalanti, così individuati, saranno tutelati dall’Ordine mediante le misure di protezione applicate ai sensi del Capo III del D.lgs. 24/2023 e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza (art. 12 D.lgs. 24/2023), della normativa in tema di trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 24/2023), del divieto di ritorsione (art. 17 D.lgs. 24/2023) e delle limitazioni della responsabilità (art. 20 D.lgs. 24/2023).

Le tutele previste si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti, in quanto potenzialmente esposti a ritorsioni a seguito della segnalazione:

- facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (es. colleghi della stessa area operativa);
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi.



3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può avere ad oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'attività dell'Ordine.

Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché in illeciti posti in essere in determinati settori rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali.

Ad esempio il mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, irregolarità contabili, false dichiarazioni, riciclaggio, corruzione, concussione e violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Rientrano anche quelle violazioni non ancora commesse, ma che si ritenga che possano esserlo sulla base di elementi concreti, come irregolarità e anomalie che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una violazione.

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni:

- rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;
- violazioni per le quali sono già previste apposite procedure di segnalazione disciplinate dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del Decreto, nonché le segnalazioni afferenti a determinati settori per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni di riferimento di cui all'art. 1, comma 2 lett. c), e commi 3 e 4 del Decreto.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'Ordine ha previsto, in conformità con la normativa, un canale di segnalazione interno informatico fornito da soggetto terzo, che opera in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti GDPR), dotato di strumenti di crittografia, atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata al Dott. Simone Nepote.

Qualora le segnalazioni riguardino una condotta del nucleo dedicato a gestire la segnalazione, le stesse dovranno essere inviate direttamente ad ANAC, tramite le procedure dedicate.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione – tramite il canale informatico interno è raggiungibile tramite il link <https://ordinedeidottoricommercialistidegliesperticontabiliditorino.whistleblowing.it/#/> presente anche sul sito istituzionale a favore dei potenziali soggetti esterni segnalanti.

Il segnalante, durante la procedura di segnalazione, dovrà seguire le seguenti raccomandazioni, contenute nella piattaforma informatica:

- *non usare un PC aziendale e/o un dispositivo connesso alla rete/intranet aziendale;*



- *fornire il maggior numero possibile di dati ed informazioni;*
- *la segnalazione anonima sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza dell'identità del segnalante;*
- *l'Ordine si riserva la facoltà di non dare seguito alle segnalazioni anonime non circostanziate, che verranno considerate inammissibili e quindi archiviate;*
- *controllare con regolarità, tramite la sezione della piattaforma "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.", lo status della segnalazione ed interloquire con l'Ordine, anche rispondendo ad eventuali domande;*
- *indicare se una persona fisica che opera nel medesimo contesto lavorativo ti ha assistito nell'effettuare la segnalazione (facilitatore) ;*
- *non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla identità nella descrizione del fatto segnalato.*

Oltre che tramite l'utilizzo della piattaforma WhistleblowingPA, come da normativa, le segnalazioni possono essere effettuate anche in modalità:

- cartacea, a mezzo del servizio postale o tramite busta chiusa con dicitura "riservata/personale", cui destinatario è il gestore della segnalazione, Dott. Simone Nepote;
- verbale, direttamente al RPCT o ai soggetti incaricati.

La segnalazione deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il sistema informatico provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione, separandola dall'identità del segnalante e inviando la notifica di arrivo al gestore della segnalazione e la notifica di avvenuta ricezione al segnalante entro 7 giorni.

Il segnalante potrà seguire l'iter della segnalazione mediante la sezione "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta." inserendo il codice OTP rilasciato dalla piattaforma contestualmente all'invio della segnalazione, avendo la possibilità di integrare la segnalazione e di rispondere, mediante il sistema di messaggistica del medesimo canale informatico, ad eventuali richieste del gestore delle segnalazioni.

Ogni segnalazione ricevuta da un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni autorizzato, per cui al di fuori del suddetto canale, dovrà essere veicolata entro 7 giorni dalla ricezione al soggetto competente, tramite la sezione "Inoltra segnalazione" nella piattaforma.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza nonché del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e, ove applicabile, 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

6. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI

Qualora, in fase di istruttoria, ovvero in fase di valutazione preliminare, si riscontri l'insussistenza delle condizioni essenziali previste per la segnalazione e per le relative tutele accordate al segnalante, la stessa sarà ritenuta inammissibile dandone motivata comunicazione al segnalante.



In particolare, la segnalazione è considerata inammissibile ed è direttamente archiviata nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate di cui nell'art. 2, comma 1 lett. a), del Decreto e richiamate nell'art. 3 delle presenti Linee guida;
- b) manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione;
- c) manifesta incompetenza dell'Ordine sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, indicati all'art. 5 della presente procedura.

Nei casi di cui alle lettere d) ed f), ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il gestore delle segnalazioni può chiedere al segnalante eventuali elementi integrativi, mediante il canale informatico dedicato ovvero anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il gestore della segnalazione avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per verificare la sussistenza degli stessi. Il gestore delle segnalazioni mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, chiedendo alla medesima le integrazioni necessarie per le finalità istruttorie.

Nel corso della disamina istruttoria la persona coinvolta – e cioè la persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata – può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Restano fermi gli obblighi di riservatezza in particolare nell'ambito di fattispecie di possibile rilevanza penale.

All'esito dell'istruttoria - e fuori dai casi di archiviazione per le ragioni di inammissibilità - il gestore delle segnalazioni dà seguito alla segnalazione adottando le misure necessarie.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il gestore delle segnalazioni archivia la medesima e ne dispone l'immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziandone il carattere di segnalazione di cui al Decreto e dunque l'adozione delle cautele atte a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia, restando disponibile a fornire all'Autorità giudiziaria, ove richiesto, il nominativo del segnalante o eventuali ulteriori elementi istruttori.

Nel caso in cui si provveda all'inoltro della segnalazione all'Autorità competente, dandone comunicazione al segnalante, eventuali successive integrazioni dovranno essere direttamente trasmesse dal segnalante medesimo all'Autorità giudiziaria.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti di rilievo disciplinare, il gestore delle segnalazioni ne dispone l'archiviazione e la trasmissione all'ufficio competente.

Il gestore delle segnalazioni provvede a fornire riscontro alla segnalazione, dandone comunicazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro è finalizzato a comunicare al segnalante le informazioni relative al seguito dato alla segnalazione e cioè l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate o da adottare.



7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, anche indirettamente, non sono rivelate, senza il consenso espresso del segnalante medesimo, a persone diverse da quelle incaricate per la gestione delle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale e del procedimento innanzi alla Corte dei conti l'obbligo di riservatezza è garantita nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso dalla persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso il gestore delle segnalazioni provvede ad avvisare previamente la persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni per le quali si ritiene necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Medesimo avviso alla persona segnalante è dato altresì, nella procedura di segnalazione interna, quando la rivelazione della sua identità nonché le informazioni dalle quali può evincersi, anche indirettamente, tale identità sia indispensabile, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, previo consenso espresso del segnalante stesso.

La richiesta di svelamento dell'identità avverrà tramite piattaforma attraverso la sezione "Richiedi svelamento identità" con opportuna motivazione. Il soggetto segnalante, tramite l'accesso alla propria area di gestione della propria segnalazione, potrà fornire o meno il consenso allo svelamento dell'identità.

In caso di mancato consenso, il gestore della segnalazione sarà obbligato ad archiviare il caso o a valutare di inoltrare la segnalazione alle autorità o uffici competenti.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è assicurata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. La tutela della riservatezza è altresì assicurata in favore del facilitatore, e cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte all'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle Autorità competenti, è effettuato dall'Ordine, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, a norma del GDPR e del Codice e, ove applicabile, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Agli interessati viene fornita dall'Ordine apposita informativa, accessibile direttamente nella sezione dedicata sul proprio sito internet, in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR. Gli stessi possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del



GDPR nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 101/2018.

L'Ordine garantisce un livello di sicurezza adeguato ai rischi specifici derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando l'attivazione in via prioritaria del canale interno all'Ordine, la persona segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, attivato e gestito dall'ANAC. Il ricorso al canale esterno è consentito qualora ricorra una delle seguenti condizioni espressamente previste:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi delle disposizioni precedenti, ma la stessa non ha avuto seguito;
- b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La procedura per la segnalazione attraverso il canale esterno è disciplinata dalle Linee guida emanate dalla competente Autorità (ANAC).

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale o mediante un incontro diretto, secondo le modalità fissate con le medesime Linee guida ANAC.

Il gestore della segnalazione provvede a trasmettere all'ANAC, mediante la procedura prevista dalla stessa Autorità, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali segnalazioni esterne erroneamente pervenute all'Ordine, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

10. DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida si applicano le disposizioni contenute nel Decreto nonché nelle Linee guida ANAC.